

Prot. n. 0055684
ORDINANZA N. 141

OGGETTO: LIMITI E CONDIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DEI CANI.

IL SINDACO

Constatato il persistere dei problemi connessi alla presenza nel territorio comunale di cani incustoditi e non, con i conseguenti problemi di carattere igienico sanitario e tutela della pubblica incolumità che ne derivano;

Ravvisata la necessità di adottare idonei provvedimenti intesi ad ottenere un maggior rispetto delle norme;

Rilevato che la salvaguardia dell'ambiente rientra tra le finalità statutarie del Comune di Portogruaro;

Ritenuto, quindi, che possa significativamente contribuire al decoro ed alla salubrità dell'ambiente anche la determinazione di prescrizioni, atte ad evitare o comunque a contenere il fenomeno dell'insudiciamento del suolo pubblico da parte di cani;

Visto il contenuto delle seguenti disposizioni normative in materia che vietano di insudiciare in qualunque modo il suolo pubblico:

- art. 34 Regolamento comunale di Polizia Urbana,
- art. 14 Regolamento comunale di Igiene;

Richiamato, altresì, l'art. 18 della L.R. Veneto n. 60 del 28.12.93, ove è prescritto che le persone che conducono cani sono tenute ad evitare che i loro animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici, ed in caso contrario debbano provvedere immediatamente alla pulizia;

Rilevato, inoltre, il diffondersi di comportamenti inadeguati nella tenuta dei cani e la necessità conseguente di prevenire aggressioni nei confronti di persone adulte e bambini riconducibili ad esemplari di alcune razze o tipologie di cani di indole potenzialmente aggressiva quali PitBull, Rottweiler e Dobermann;

Rilevato che tali comportamenti sono da imputare alle condotte non corrette dei proprietari o detentori dei medesimi, oltre che alle particolari caratteristiche proprie degli animali;

Ritenuto di dover adottare misure atte ad impedire il verificarsi di simili fatti, al fine di prevenire ogni danno possibile alla salute dei cittadini e per motivi di igiene e sanità pubblica;

Dato atto che il Comune provvederà ad installare appositi distributori automatici di sacchetti e palette, da collocare in via sperimentale nel parco della Villa Comunale ed in Via Iberati (Bosco "Falcone");

Visto il contenuto delle seguenti disposizioni normative in materia:

- art. 86 Regolamento comunale di Polizia Urbana,
- art. 50 Regolamento comunale di Polizia Rurale;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute 09.09.2003 "Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi" e 27.08.2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";

Visto il D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Visto l'art. 15 del D.Leg.vo 30.04.92, n. 285 che vieta di insudiciare in qualunque modo la strada;

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto gli artt. 7, 7 bis e 50 del T.U., approvato con D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267;
Visto gli artt. 3 e 19 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*;

ORDINA

Dal 6 dicembre 2004:

- 1) E' vietato lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani, anche se provvisti di museruola, in luoghi pubblici o aperti al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico;
- 2) I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani in luogo pubblico o aperto al pubblico comprese le aree adibite a verde pubblico, devono immediatamente provvedere alla raccolta degli escrementi dei loro animali ed alla completa pulizia del suolo. A tal fine la persona stessa dovrà comunque portare con sé apposita paletta e sacchetto involucri ovvero idonei ausili o strumenti allo scopo predisposti, per la pulizia e l'asportazione delle feci dell'animale e a richiesta degli organi di vigilanza i conduttori di cani dovranno dimostrare il possesso dei suddetti strumenti per la pulizia. Il rifiuto di esibirli verrà inteso come mancanza degli strumenti stessi;
- 3) Sono esonerati dalle incombenze di cui al punto 2) i non vedenti che utilizzano i cani allo scopo addestrati;
- 4) I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani potenzialmente pericolosi, quando li conducono in luogo pubblico o aperto al pubblico, comprese le aree adibite a verde pubblico, debbono usare contestualmente il guinzaglio e la museruola avente forma e consistenza tali da impedire all'animale di mordere. Per cani potenzialmente pericolosi si intendono:
 - cani di grossa taglia (cioè l'animale superiore a 60 cm. di altezza, misurata dalla punta del garrese);
 - cani appartenenti all'elenco delle "razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività" contenuto nell'Ordinanza del Ministro della Salute 27.08.2004 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani";
- 5) Sono esonerati dalle incombenze di cui al punto 4) i cani da pastore e quelli da caccia, soltanto per il tempo in cui vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi o per la caccia, ed i cani delle Forze Armate e di Polizia quando siano utilizzati in servizio;
- 6) Ai trasgressori della presente ordinanza, salvo la configurazione di un diverso e più grave illecito, è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa, da €25,00 a €500,00.

E' ammesso il pagamento in misura ridotta come da schema seguente:

VIOLAZIONE	SANZIONE
• Punto 1) lasciare incustoditi e liberi di vagare i cani	€35,00
• Punto 2) mancato asporto delle feci e pulizia del suolo	€50,00
• Punto 2) mancanza strumenti per la pulizia o rifiuto a mostrarli	€25,00
• Punto 4) mancato uso museruola e/o guinzaglio	€30,00

7) la violazione del punto 2) concernente il mancato asporto delle feci e pulizia del suolo comporta comunque l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 11 del *Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei regolamenti comunali*. In caso di inottemperanza il ripristino sarà eseguito d'ufficio dal Comune con addebito dei relativi oneri al trasgressore, ai sensi comma 4° del citato art. 11.

Per quanto disposto dalla presente Ordinanza è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Contro la presente è esperibile, entro 60 giorni, il ricorso giurisdizionale al T.A.R., nonché, entro 120 giorni il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Portogruaro, li 09/11/2004

IL SINDACO
BERTONCELLO Antonio